

REGOLAMENTO GENERALE

ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA TRENTO

PREMESSA

L'Associazione Croce Bianca Trento, di seguito "Croce Bianca Trento" o "Associazione", prevede i seguenti regolamenti:

- Regolamento generale
- Regolamento autisti e conduzione mezzi
- Regolamento divise e D.P.I.
- Regolamento uso dei social network
- Regolamento gestione dati sensibili
- Regolamento gruppo giovani

I sopra elencati regolamenti sono complementari allo Statuto e secondari allo statuto stesso e alle norme cogenti di settore/area.

REGOLAMENTO GENERALE

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento vale per tutti i Soci dell'Associazione Croce Bianca Trento e ne disciplina i comportamenti e le attività.

I Regolamenti e dello Statuto sono consultabili online sul sito www.crocebiancatn.org . Il Socio, all'atto di presentazione della domanda di adesione, si considera informato sui contenuti degli stessi e che ne condivide e rispetti i principi. La mancata conoscenza dello Statuto e/o del Regolamento non ne giustifica l'inosservanza.

Quanto previsto nel presente Regolamento (eccetto le previsioni specifiche per i Volontari) deve essere rispettato anche dal personale dipendente che farà, comunque, riferimento al C.C.N.L. di categoria e da tutti i soggetti operanti all'interno dell'Associazione

ART. 2 – SERVIZIO

Il Socio volontario svolge attività all'interno dell'Associazione nella piena osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, della normativa vigente e nel rispetto del Codice Etico ANPAS, documento recepito dalla Associazione come affermazione dell'immagine e delle finalità di Croce Bianca Trento OVD.

Il volontario, a seguito della formazione e qualifica ottenuta può essere chiamato a svolgere i seguenti servizi:

- a) in ambulanza a formare equipaggio come Soccorritore Avanzato e ad operare sui pazienti come leader dell'equipaggio;
- b) in ambulanza come supporto al Soccorritore Avanzato;
- c) operatore sanitario alle manifestazioni, promosse da privati e/o Enti Pubblici;
- d) trasporto materiale biologico con autovetture non adibite al trasporto pazienti (trasporto organi, emoderivati, ecc);

- e) addetto a servizi di supporto e/o formazione alla comunità e alla persona.
- f) protezione civile come Operatore di Colonna mobile ;
- g) prestare cura ai mezzi, alle attrezzature e alla sede della Associazione;
- h) dare supporto per la gestione organizzativa della Associazione, ad es. attività di segreteria , provvedere all'acquisto di materiale di consumo, ritiro materiale dalla APSS, ecc .

ART. 3 – IL VOLONTARIATO

L'Associazione Croce Bianca Trento per Statuto è fondata sul volontariato. Il Volontario gode quindi del diritto di precedenza nella programmazione dei turni di servizio rispetto a Dipendenti e Personale in Servizio Civile purché comunichi la propria disponibilità almeno 48 ore prima dell'inizio del servizio e con autorizzazione definitiva della Segreteria.

I rapporti tra Volontari, Dipendenti ed il restante Personale attivo in Associazione devono essere improntati alla massima collaborazione nello svolgimento delle attività, basati sull'integrazione dei ruoli e delle capacità professionali, sulla pari dignità , nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 4 – I SOCI – CATEGORIE E TIPOLOGIE

Sono **Soci Ordinari** (S.O.) coloro che hanno formulato la richiesta di adesione alla Associazione, la cui domanda è stata accolta ed hanno la quota associativa annua stabilita dal Direttivo.

Sono **Soci Onorari** quelle persone, nominate tali dal Consiglio Direttivo, che hanno acquisito particolari benemeritenze verso l'Associazione o comunque abbiano attivamente collaborato al raggiungimento dei fini statutari.

Sono **Soci Volontari** (S.V.) coloro che si impegnano, per un numero di ore stabilito dal Regolamento (art. 9) a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione. Tale impegno va a sostituire l'obbligo del versamento annuale della quota associativa.

In Associazione sono presenti anche le figure di:

- S.V. SOCCORRITORE - SOCCORRITORE AVANZATO: svolgono il servizio in ambulanza dopo la formazione specifica per la composizione del equipaggio.
 - *Percorso formativo punto C.1.4 D.G.P. 1648/2018 e s.m. Per un totale minimo di 80 ore teorico/pratiche*
 - *Almeno 80 ore di tirocinio a bordo delle Ambulanze convenzionate.*
- S.V. AUTISTA SOCCORRITORE: soccorritore avanzato/soccorritore abilitato alla guida delle ambulanze e mezzi dell'associazione
 - vedi Regolamento autisti e conduzione mezzi ;*
- S.V. TECNICO: Socio volontario che effettua che ha effettuato il percorso formativo previsto dalla normativa per la "Formazione gruppi di popolazione prioritaria" (personale non sanitario):
 - *Percorso formativo punto C.1.5 D.G.P. 1648/2018 e s.m. Per un totale minimo di 10 ore*

– *Almeno 48 ore di servizio di tirocinio a bordo delle Vetture convenzionate*

- S.V. PROTEZIONE CIVILE: Socio attivo che ha effettuato il percorso formativo del S.V. TECNICO con l'aggiunta del Modulo specifico previsto per l'Operatore di Colonna Mobile:

- *Percorso formativo punto C.1.5 D.G.P. 1648/2018 e s.m. Per un totale minimo di 10 ore*

- *n. 8 ore di corso di Operatore di Colonna Mobile (OCM) seguito da un corso in FAD che completa la formazione e consente il rilascio della attestazione di OCM.*

- S.V. BASE: volontario formato alla Defibrillazione (5 ore di formazione) collabora con la Direzione e la Segreteria con funzioni esecutive o collabora ad attività di supporto o assistenza (raccolte fondi, attività promozione, ecc.)

Percorso formativo punto C.1.6 D.G.P. 1648/2018 e s.m. Per un totale minimo di 5 ore (BLS-D)

Il S.V. Soccorritore Avanzato può esibire i seguenti titoli:

- S.V. ISTRUTTORE: soccorritore avanzato abilitato a condurre l'addestramento pratico nei corsi di formazione base e nella formazione continua del personale soccorritore, secondo quanto indicato dalla vigente normativa.

- S.V. INFERMIERE DI AREA CRITICA: si rimanda al profilo professionale nazionale;

- S.V. MEDICO: si rimanda al profilo professionale nazionale;

In aggiunta a queste figure, in Associazione è attiva anche la figura del TIROCINANTE ovvero del personale in addestramento. Il tirocinante potrà presentare domanda di adesione al Consiglio Direttivo come Socio Volontario solo nel momento in cui è in possesso dell'abilitazione necessaria a svolgere la mansione secondo i vari livelli formativi.

La corrispondenza tra tipo di attività effettuabili (rif. art.2) e le diverse tipologie di Socio Volontario (rif. art. 4) è rappresentato nella seguente tabella:

Tipo di attività/servizio								
Socio ORDINARIO	versa la quota associativa							
SOCIO VOLONTARIO base (S.V.)					e	f	g	h
S.V. TECNICO				d	e	f	g	h
S.V. OPERATORE DI COLONNA MOBILE					e	f	g	h
S.V. SOCCORRITORE		b	c	d	e	f	g	h
S.V. SOCCORRITORE AVANZATO	a	b	c	d	e	f	g	h

La Associazione prevede la costituzione di un gruppo giovani CB Tn.

Il GRUPPO GIOVANI fa riferimento al loro specifico regolamento per quanto concerne le attività, i comportamenti, ecc e allo Statuto per quanto riguarda le finalità e modalità di accesso.

ART. 5 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Coloro i quali intendano aderire all'associazione Croce Bianca Trento in qualità di SOCI, ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento, devono presentare domanda scritta che deve essere accettata dal Consiglio Direttivo.

Per i soli SOCI VOLONTARI l'atto di adesione è vincolato ad un limite di età così identificato:

anni 80 al momento dell'adesione per il Socio Volontario Base;

- anni 70 al momento dell'adesione per il Socio Volontario Tecnico, Socio Volontario O.C.N.;
- anni 65 al momento dell'adesione per il Socio Volontario Soccorritore.

Deve inoltre presentare la seguente documentazione integrativa:

- Certificato di residenza (è ammessa autocertificazione) e recapiti telefonici;
- Certificato medico di idoneità psicofisica (non è ammessa l'autocertificazione)
- Certificato penale o autocertificazione sostitutiva
- n.1 fototessera
- Aver superato positivamente la formazione prevista dalla normativa/regolamento vigente

I medici e gli infermieri che richiedano di aderire all'Associazione come Soccorritori sono tenuti alla frequenza delle lezioni pratiche del corso di "primo soccorso" e al superamento del relativo esame, salvo deroghe disposte dal Direttore Sanitario

ART. 6 - ADESIONE SOCI ATTIVI PROVENIENTI DA ALTRE REALTA'/ASSOCIAZIONI

Coloro che provengono da altre associazioni possono fare richiesta di adesione in qualità di SOCI ATTIVI integrando la documentazione di cui all'art. 5 con:

- attestato di soccorritore/tecnico/o.c.m. equipollente dell'Ente di provenienza;
- lo stato di servizio e la formazione seguita nell'ultimo anno.

Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta previo parere positivo del Direttore Sanitario che ne valuterà l'idoneità teorico pratica.

ART. 7 – TIROCINANTI

Il tirocinante è il candidato Socio Volontario Soccorritore in addestramento per un periodo definito dalla vigente normativa ed il periodo stabilito dal presente regolamento (art. 4). Il corsista, nel periodo in cui svolge la funzione di tirocinante, dovrà perfezionare le nozioni teorico-pratiche apprese durante il corso.

Egli è tenuto al rispetto di quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione, nonché dai Regolamenti.

Al tirocinante sarà fornito l'idoneo equipaggiamento per le ore di tirocinio in ambulanza o sui mezzi che andrà conservato con diligenza ed indossato esclusivamente durante lo svolgimento dei servizi.(Regolamento divise e D.P.I.)

Dovrà sempre portare con sé, se previsto dal Direttore del corso, il "Libretto di tirocinio" o altra documentazione che il Direttore del Corso riterrà opportuno. Le modalità di assistenza e tutoraggio nei confronti del tirocinante saranno definite annualmente ad inizio corso.

Fino alla prima data dell'esame pratico, il tirocinante ha la priorità sulla turnistica rispetto al volontario soccorritore, pur garantendo a tutti i volontari il rispetto delle ore mensili minime di servizio previste dal Regolamento.

Il tirocinante, pur non essendo ancora Socio Volontario è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 13.

ART. 8- ENCOMI

Il Consiglio Direttivo su proposta dei Rappresentanti dei Volontari, può attribuire encomi e attestati di benemerenzza.

ART. 9 PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a. per morosità;
- b. per mancato assolvimento delle modalità di servizio
- c. per decadenza;
- d. per cessazione
- e. per esclusione;
- f. per recesso;

In particolare:

1. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'abbia versata.
2. Perde la qualità di socio il socio volontario che, a fine anno, non abbia rispettato le modalità di servizio previste dal presente Regolamento o per inattività prolungata ed ingiustificata. (Art.n. 9 – 19 e 20)
3. Perde la qualità di socio volontario per decadenza il socio volontario che intrattiene, anche occasionalmente, con l'Associazione rapporti di lavoro, rapporti retribuiti o rapporti di ordine patrimoniale.
4. Perde la qualifica di socio per cessazione il socio volontario che perda i requisiti di idoneità necessari a svolgere le mansioni previste.
5. Perde la qualifica di socio per esclusione, il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Regolamento, o del Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

6. Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) c) d) e), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL SOCIO VOLONTARIO

Il Socio Volontario è obbligato a:

- a) notificare ogni cambiamento di residenza e recapiti telefonici;
- b) notificare al Direttore Sanitario eventuali alterazioni dello stato di salute che possano far venir meno l'idoneità psico-fisica richiesta per lo svolgimento del servizio (sarà compito del Direttore Sanitario stabilire se e con quali limiti il volontario potrà comunque continuare a prestare servizio);
- c) prestare un media di 14 ore mensili calcolata su 11 mesi
- d) È fatto divieto a tutti i volontari prestare servizio continuativo per più di un turno/servizio, salvo casi di emergenza o deroghe, proposte, dalla Direzione o Segreteria o dal Coordinatore/i dei servizi per specifiche necessità.
A seguito di specifiche urgenze di servizio, la Direzione o la segreteria o il Coordinatore/i dei servizi può chiedere, al volontario, la disponibilità a effettuare un doppio turno.

Il S.V. presta il servizio in maniera regolare e continuativa nel tempo (l'intervallo tra un servizio e il successivo non dovrebbe superare i 30 giorni di calendario) per garantire il mantenimento delle proprie abilità.

Il Rappresentante dei Volontari chiama a colloquio il volontario che per tre mesi consecutivi, senza giustificata motivazione, non ha fatto nessun servizio, per invitarlo a regolarizzare la propria posizione entro i 180 giorni successivi.

Qualora il S.V. , temporaneamente, non ha la possibilità di rispettare l'impegno minimo richiesto dal regolamento per mantenere la qualifica, ha facoltà di comunicare la propria auto-sospensione al Rappresentante dei volontari e per conoscenza alla Segreteria, utilizzando il modulo scaricabile dal sito della Associazione.

Le ore dedicate ai servizi espletati durante la sospensione, non si conteggiano al fine del calcolo della media annua.

Al S.V. TECNICO e/o SOCCORRITORE che, senza preventiva comunicazione, non svolge nell'arco dell'anno, l'attività minima prevista, gli verrà chiesto, di motivare per iscritto il mancato rispetto del regolamento, da trasmettere entro trenta giorni al Direttivo e per conoscenza ai Rappresentanti dei volontari. La mancata comunicazione da parte del volontario entro i tempi comunicati, viene considerato sospeso e quindi non può effettuare servizio fino a comunicazione da parte del Direttivo.

Il S.V. TECNICO e/o SOCCORRITORE che non ha svolto l'attività minima prevista, nell'anno a seguire verrà costantemente monitorato. A fine anno il volontario che non ha fatto il servizio minimo previsto dal regolamento (quindi per due anni consecutivi), cessa la

qualifica di Socio Volontario e assume quella di Socio Ordinario e dovrà versare la quota associativa, salvo deroghe specifiche del Consiglio Direttivo che dovranno essere deliberate e rese pubbliche di volta in volta.

- e) Per i Soci Volontari Soccorritori, Soccorritori Avanzati, Infermieri e Medici astenersi dal prestare i servizi di emergenza/urgenza 118 al compimento dei 65 anni di età, salvo deroga del Direttore Sanitario subordinata ad una revisione periodica dei requisiti psico-fisici ;
- f) collaborare alla formazione degli aspiranti soccorritori e aspiranti tecnici e aspiranti o.c.n.
- g) partecipare alla formazione continua di cui al art.16 nella misura e nei limiti imposti dalla normativa per ogni specifica qualifica

Il mancato rispetto dei sopra evidenziati obblighi da facoltà al Consiglio Direttivo di disporre la cessazione dalla qualifica di S.V.

Il S.V. In possesso della sola qualifica O.C.M. è esentato da quanto previsto ai commi c, d, e, del presente articolo ed è tenuto a garantire la partecipazione ad almeno 1/3 delle attività di protezione civile in cui l'Associazione è stata allertata o a cui prende parte (ad es. esercitazioni).

Il S.V. BASE è esentato da quanto previsto ai commi c, d, e, ed f del presente articolo ed è tenuto a garantire il minimo di 8 ore annuo, da effettuarsi come supporto all'organizzazione associativa, alla gestione amministrativa, al centralino, nelle manifestazioni o comunque nelle attività promosse dall'associazione.

Il personale sanitario (medici ed infermieri) che lavorano in area critica non sono tenuti al rispetto del numero minimo di ore di servizio, così come eventuali autisti soccorritori volontari che prestino la stessa attività professionalmente presso strutture pubbliche o altre realtà associative convenzionate, in quanto si considera garantito il mantenimento delle competenze necessarie.

ART. 11 - SOSPENSIONE

I volontari possono rimanere assenti dal servizio attivo per un periodo massimo di 3 mesi continuativi. Nell'arco dell'anno solare, è possibile rimanere assenti fino a massimo 6 mesi non continuativi.

La comunicazione di sospensione va indirizzata ai Rappresentanti dei Volontari compilando l'apposita modulistica, inviabile anche via mail, che sarà conservata nel dossier personale di ogni volontario; la sospensione dovrà essere comunicata telefonicamente anche alla Segreteria. Qualora il volontario rimanga inattivo, senza adeguata giustificazione, per un periodo superiore a sei mesi sarà considerato dimissionario: dovrà provvedere alla restituzione di tutto il materiale consegnatogli (divisa, chiavi,...) e, qualora volesse rientrare in servizio dovrà frequentare nuovamente il corso per volontari, in base al livello di interesse, organizzato dall'Associazione.

Il socio può chiedere, in via del tutto eccezionale, una proroga della sospensione oltre i sei mesi previsti dal presente regolamento. La richiesta in tal senso, debitamente motivata, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo che, valutate le motivazioni addotte, delibera sulla concessione di detta proroga.

La Socia Volontaria che abbia accertato il proprio stato di gravidanza è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo e, contestualmente, a sospendersi dal servizio attivo con effetto immediato, per un max di due anni.

Qualora il volontario soccorritore rimanga inattivo con idonea giustificazione per più di tre mesi continuativi non verrà considerato dimissionario ma il rientro nel servizio attivo verrà subordinato alla valutazione del Direttore Sanitario.

Il rientro, per i soci che rimangono inattivi con giustificazione approvata, per più di sei mesi, potrà avvenire, dopo colloquio e parere vincolante del Direttore Sanitario, con non meno di cinque (5) turni in ambulanza, per i Volontari Soccorritori, o tre (3) turni di servizio per i Volontari Tecnici come Tirocinante in affiancamento al Soccorritore avanzato ed all'autista o al Tecnico in turno.

Il mantenimento delle qualifiche necessario al rientro è comunque subordinato alla frequenza delle lezioni e corsi di aggiornamento previste annualmente dalla normativa vigente e non sono oggetto di sospensione (vedi art. 16)

Durante l'attivazione della sospensione, rimane comunque possibile per il Volontario prestare servizio in Croce Bianca Trento e partecipare a tutte le attività dell'Associazione.

Durante la sospensione le ore dedicate ai servizi non vengono conteggiate nel totale annuo.

ART. 12 – SERVIZI SANITARI AI SOCI

L'Associazione presta gratuitamente un servizio sanitario annuale sul territorio nazionale ai propri Soci, oltre che ai componenti il Consiglio Direttivo e Revisori. Tale agevolazione è estesa anche al coniuge, al convivente more uxorio e parenti e fino al primo grado. Spetta al Consiglio Direttivo autorizzare eventuali successive agevolazioni previste dal presente articolo.

ART. 13 - DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO VOLONTARIO

Il Volontario che entra a far parte dell'Associazione ha diritto ed il dovere di:

- essere informato sulle finalità dell'associazione, sui principi su cui essa si fonda e sui compiti che sarà chiamato a svolgere;
- essere preparato all'attività ed alle funzioni che dovrà svolgere;
- essere coperto, con idonee polizze assicurative, dai rischi di danni provocati a sé o a terzi nell'esercizio delle attività svolte;
- esser assistito legalmente, in ogni grado di giudizio, qualora venga citato in giudizio e/o perseguito civilmente o penalmente per infrazioni da lui commesse, senza dolo, nello svolgimento dei suoi compiti;
- veder salvaguardata la propria incolumità fisica e la propria salute durante il servizio;
- collaborare con gli altri componenti l'Associazione, rispettandone le specifiche competenze;
- prestare la propria disponibilità, nei limiti e nei tempi che ognuno ritiene più idonei rispettando comunque il minimo richiesto dal presente Regolamento, ai servizi richiesti dall'Associazione al fine di garantire la massima copertura dei Servizi che la Comunità chiede alla Croce Bianca Trento;
- adempiere all'impegno assunto con regolarità, puntualità e senso di responsabilità tenendo in ogni circostanza un contegno corretto, serio e dignitoso verso tutti;

- mantenere il segreto professionale in merito alle condizioni di salute o ai dati personali dei pazienti trasportati;
- ricevere, in dotazione, adeguato abbigliamento (DPI) previo versamento di cauzione e sottoscrizione dell'apposito modulo che ne regola l'utilizzo;
- rispettare i Regolamenti dell'Associazione e lo Statuto;
- ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il pasto, entro limiti massimo di € 7,00 qualora il servizio superi le sei ore. Per particolari servizi da effettuarsi in trasferta, trasferimenti a lungo raggio o comunque servizi che occupino temporalmente più di una giornata l'Associazione dovrà organizzare il suo vitto ed alloggio.

Sono previste deroghe a firma della Direzione.

- gli importi riportati nel comma precedente, possono venir periodicamente aggiornati dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 - MODALITA' DI RILASCIO SOCCORRITORE AVANZATO e AUTISTA

La qualifica di Socio Volontario Soccorritore Avanzato viene rilasciata esclusivamente dal Direttore Sanitario a seguito di un colloquio/esame con la Commissione formata dal Presidente dell'Associazione, Direttore, Direttore sanitario (presidente della commissione), Responsabile della Formazione e Responsabile Volontari. Per accedere al colloquio il Soccorritore dovrà prima aver svolto un periodo minimo di 100 ore come Soccorritore a bordo delle ambulanze in convenzione con l'APSS che svolgono servizio di presidio territoriale per l'urgenza/emergenza o di trasporto programmato (sono esclusi i trasporti a lunga percorrenza) e successivamente dovrà prestare almeno tre turni in ambulanza con un Istruttore a bordo ottenendone "parere positivo".

Durante questi turni dovrà dimostrare di aver acquisito le conoscenze teoriche e pratiche indispensabili per gestire un soccorso in maniera autonoma e coordinare i soccorritori in equipaggio. Per mantenere la qualifica di soccorritore avanzato devono essere garantite un numero adeguato di ore di servizio in ambulanza e mantenere il giudizio favorevole da parte del Direttore Sanitario.

I Volontari Base, Tecnici, Soccorritori e Soccorritori Avanzati possono essere abilitati alla guida dei veicoli e delle ambulanze dell'Associazione secondo quanto stabilito dal Regolamento Autisti e conduzione mezzi a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

ART. 15 BIS – FORMAZIONE DEGLI EQUIPAGGI IN SERVIZIO

Visti gli art. 4, 7, 10 e 15 del presente regolamento e il Regolamento autisti, gli equipaggi minimi in servizio per la CBTN possono essere determinati secondo la tabella seguente. La Presidenza e la Direzione dell'Associazione hanno la possibilità, in via straordinaria, di derogare a quanto prescritto sulla base delle caratteristiche logistiche del servizio richiesto e delle condizioni sanitarie del paziente.

Nelle tratte programmate di lunga percorrenza (oltre gli 800 Km complessivi) l'equipaggio minimo è obbligatoriamente composto da due autisti.

	SERVIZI TE118 (compresi Viaggi 118 e manifestazioni)		SERVIZI PRIVATI (compresi assicurativi)		MACCHINA BIOLOGICA
	<i>Autista (Abilitazione A1)</i>	<i>Soccorritore</i>	<i>Autista (Abilitazione A2 o superiore)</i>	<i>Soccorritore</i>	<i>Autista Richiesta Abilitazione B o superiore</i>
1	SA P	SA (P)	SA P	SA (P)	T (P)
2	SA P**	S (P)	SA P	S (P)	SA P
3	S P**	SA (P)	S P	SA (P)	S P
4			T P	SA (P)+S (P)	
5			T P	SA (P)+SA (P)	

Sigle:

SA: Soccorritore Avanzato

S: Soccorritore

T: Tecnico

P: autorizzato guida ambulanze

(P): non necessariamente autorizzato guida ambulanze

*** : equipaggio valido solo su Viaggi 118 o manifestazioni*

ART. 16 - FORMAZIONE CONTINUA

Il Socio Volontario, a secondo della sua qualifica (soccorritore, tecnico, o.c.n., base) ed ai fini della validità del proprio certificato, deve mant enersi costantemente aggiornato partecipando alle lezioni teorico pratiche e simulazioni organizzate periodicamente dall'Associazione nel rispetto della vigente normativa, in base al livello posseduto. Almeno un terzo delle ore totali di aggiornamento devono essere fatte in Associazione partecipando alle lezioni pratiche. La non frequenza delle ore di formazione continua comporta, come previsto dalla vigente normativa provinciale, la perdita della qualifica di Socio Volontario.

Saranno ritenute valide, ai fini del calcolo delle ore di servizio annue, solo le ore di formazione minime previste dalla normativa provinciale o dal presente regolamento.

ART. 17 - DIRETTORE SANITARIO, ISTRUTTORI E TUTOR, RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE

Il Direttore Sanitario è il medico responsabile dell'Associazione che secondo la Convenzione con l'Azienda Sanitaria, garantisce l'adeguatezza del servizio ai livelli previsti dalla stessa. Risponde, inoltre, della qualificazione del personale e del mantenimento nel tempo delle competenze proprie del soccorso. Risponde altresì dell'adeguatezza dei mezzi e delle attrezzature elettromedicali impiegate nonché della dotazione dei presidi sanitari per l'attività di soccorso e di trasporto sanitario.

Per gestire la propria attività potrà nominare dei collaboratori di settore quali Gruppo Istruttori e Tutor, Referente Sanitario, Responsabile della Formazione, Responsabile del Magazzino Sanitario.

Istruttori e tutor

Per Istruttore si intende l'operatore, di comprovate esperienza e capacità, abilitato a condurre l'addestramento pratico nel modulo assistenziale dei corsi programmati. Possono svolgere l'attività di Istruttore nella provincia di Trento coloro che hanno seguito il percorso formativo indicato dalla vigente normativa provinciale. In alternativa al possesso del certificato di istruttore rilasciato da centri internazionali (IRC, American Heart,...)

Il Tutor (figura non obbligatoria e che potrà essere creata ad ogni inizio del corso di base) può affiancare l'Istruttore durante il periodo di formazione dei corsisti sia in ambulanza che durante le esercitazioni e dovrà essere riconfermato ogni anno.

Responsabile della Formazione (Direttore del Corso)

Tale figura, prevista dalla normativa provinciale, ha il compito di programmare e coordinare le specifiche attività di formazione per aspiranti volontari soccorritori. Per i requisiti necessari per svolgere tale compito si rimanda alla normativa provinciale allegata. Il Responsabile della Formazione può essere anche affiancato dal "Gruppo Sanitari" ovvero da alcune persone con abilitazioni, diplomi o lauree in campo sanitario che possono coadiuvare il Responsabile della Formazione nelle sue attività. Oltre all'organizzazione del corso base, Il Responsabile della Formazione (ed eventualmente anche il Gruppo Sanitari) dovrà occuparsi della:

Formazione continua

Attività didattica prevista per la formazione continua dei volontari soccorritori e tecnici. Per il numero di ore minimo di formazione si rimanda alla normativa provinciale. Il responsabile ha inoltre il compito di verificare che tutti i volontari raggiungano il monte ore minimo fissato dalla normativa, di organizzare periodicamente serate di aggiornamento sia teorico che pratico e simulazioni anche in collaborazione con altri enti/organizzazioni di soccorso e non (VVF, altre associazioni...)

Formazione esterna

Si tratta dell'attività didattica per garantire la formazione esterna all'Associazione, ad esempio richiesta da aziende o altri enti trasversali al sistema di emergenza urgenza (VVF...). Il responsabile ha il compito di ricercare il personale idoneo per svolgere tale attività formativa e collaborare con lo stesso nella stesura del materiale didattico. Gli aspetti economici relativi alla formazione esterna rimangono di esclusiva competenza della Direzione e segreteria dell'Associazione

ART. 18- REFERENTI DI SETTORE

Il Consiglio Direttivo può nominare, se si presenta la necessità, dei referenti di settore; questi restano in carica fino dimissioni volontarie, a revoca da parte del C.D o comunque fino a scadenza del mandato dello stesso. Possono essere rinominati e sono:

- Responsabile dei Volontari: è eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri stessi, è figura di collegamento che si fa carico di raccogliere dal corpo volontari (attraverso i suoi 3 rappresentanti) indicazioni e proposte che successivamente espone in Direttivo.
- Coordinatore/i dei servizi: volontario e/o dipendente, avente almeno la qualifica di Socio Base, che, in collaborazione e sotto la supervisione della segreteria, coordina i vari servizi di trasporto materiale biologico e pazienti effettuati dall'Associazione. Tale incarico può essere svolto da

una o più persone contemporaneamente e può prevedere la dotazione di un cellulare di reperibilità.

- Responsabile automezzi: volontario e/o dipendente, con qualifica almeno di Socio Base. Individua e riferisce alla Segreteria le soluzioni necessarie per far fronte a situazioni straordinarie (rumori sospetti) o riparazioni presso officine convenzionate (spie, pastiglie, filtri, ecc.) determinandone preventivamente i costi. Si occupa anche della manutenzione ordinaria dei mezzi;
- Responsabile Magazzino Sanitario: volontario e/o dipendente, con qualifica di Soccorritore Avanzato, identificata in una o più persone, si deve occupare degli approvvigionamenti di magazzino e della manutenzione delle attrezzature. Nello specifico deve:
 - verificare che le ambulanze siano equipaggiate secondo la normativa;
 - provvedere in completa autonomia (ma dopo aver ricevuto delega scritta depositata in segreteria e trasmessa al Coordinatore della Postazione di Trento, competente in materia) all'ordine di materiale in Azienda Sanitaria;
 - provvedere, dopo autorizzazione da parte degli organi competenti, all'acquisto di materiale che per l'Associazione comporta un esborso economico;
 - provvede a programmare/organizzare la manutenzione periodica delle apparecchiature elettromedicali e le dotazioni tecniche delle ambulanze/mezzi.
 - provvedere o far provvedere al ritiro degli effetti lettereci (biancheria) per l'ambulanza;
 - provvedere, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti sanitari, al rifornimento degli appositi contenitori (la gestione del registro carico-scarico rifiuti è compito della Segreteria);
 - verificare ed eventualmente provvedere a rifornire/far rifornire di ossigeno le ambulanze;
 - verificare che vengano rispettate tutte le procedure previste dall'Azienda Sanitaria per il ripristino dei presidi sanitari di immobilizzazione del paziente politraumatizzato.
- Responsabile autisti: volontario e/o dipendente, avente qualifica di Soccorritore Avanzato con abilitazione alla guida. Organizza i corsi teorici in materia di Codice della Strada e verifica l'idoneità degli aspiranti autisti attraverso dei test pratici; valuta giudizi raccolti e procede all'esame finale. Partecipa inoltre alla commissione che certifica l'abilitazione alla guida.
- Responsabile sede: volontario e/o dipendente con qualifica minima di socio v. tecnico o v . soccorritore. Si occupa di vigilare sul corretto utilizzo delle strutture/attrezzature dell'associazione, sul loro stato di manutenzione nel rispetto delle normative vigenti. Propone al C.D. eventuali interventi si rendessero necessari.
- Responsabile divise: volontario o volontari con qualifica minima di socio volontario base. Si occupa della gestione del magazzino dei DPI attraverso la preventivazione, proposta di ordini e costante rifornimento di divise, scarpe e caschi, verificandone allo stesso tempo l'idoneità (tali compiti sono assegnati al Direttore se attivo in Associazione). E' incaricato della distribuzione al personale volontario dei suddetti presidi e vigila sul corretto utilizzo secondo quanto previsto dalle normative e dal presente Regolamento.
- Direttore tecnico- amministrativo: si occupa del controllo di gestione contabile e tecnica dell'Associazione e mantiene i contatti con le banche e altri Enti con cui la Croce Bianca Trento si confronta e lavora, presenta trimestralmente al consiglio direttivo la situazione economico-finanziaria e tiene informato il presidente sull'andamento patrimoniale dell'associazione.

Supervisiona e coordina i dipendenti e la turnistica, coordina e gestisce le attività della sede e la manutenzione della stessa, supervisiona e coordina i diversi Responsabili dei servizi. Può affiancare il Presidente nella stipula di convenzioni con Enti o assicurazioni. Fornisce al C.D. I dati economici necessari alla definizione dei tariffari.

- Responsabile o Coordinatore del Gruppo giovani nominato dal Consiglio Direttivo scelto dalle candidature pervenute

- Altri responsabili che si presentassero necessari per lo svolgimento delle attività associative i cui ruoli verranno definiti dal C.D. I Volontari disponibili a ricoprire questi ruoli possono proporre la propria candidatura al C.D.

ART. 19 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PERSONALE NELLA COPERTURA DEI SERVIZI

Volontari e Dipendenti sono tenuti al rispetto degli ordini di servizio predisposti dalla Segreteria o in subordine predisposti dal Coordinatore dei servizi relativamente ai turni ed agli automezzi da utilizzare.

Il personale è obbligato a:

- rispettare rigorosamente l'orario dei turni di servizio;
- trovarsi in sede in tempo utile per apprendere dal responsabile del turno precedente le disposizioni in corso ed i relativi ordini di servizio, di norma non meno di 15 min prima dell'inizio effettivo del turno;
- ad effettuare il controllo ambulanza/mezzo compilando l'apposita modulistica;
- ad informare quanto prima la Segreteria e/o il/i Coordinatore/i dei Servizi la propria indisponibilità in caso di malattia o grave impedimento a svolgere il servizio;
- cercare un sostituto per la copertura del turno assegnato in caso di impossibilità sopravvenuta entro le 48 ore antecedenti il servizio;
- comunicare alla Segreteria eventuali periodi di indisponibilità per malattia, ferie,....;
- ripristinare il mezzo di soccorso e lo zaino di materiale eventualmente utilizzato compilando l'apposita modulistica;
- completare le attività di carattere burocratico legate agli eventi effettuati durante il servizio (modulistica interna, dell'APSS ed informatica)
- provvedere alla pulizia/disinfezione interna del mezzo secondo adeguati protocolli;

ART. 20- COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

E fatto divieto di:

- lasciare da solo il paziente durante il trasporto, nel vano sanitario;
- utilizzare un linguaggio oltraggioso e scurrile nel rispetto delle persone, degli usi, costumi e della religione;
- fumare all'interno dei mezzi dell'associazione;

- consumare bevande alcoliche, o assimilabili ad alcoliche, durante il turno di servizio e in qualsiasi altro momento in cui si indossi la divisa dell'Associazione;
- porre stemmi e spille sulla divisa, salvo deroga del Consiglio Direttivo;
- indossare la divisa durante le attività estranee ai servizi della Croce Bianca Trento;
- utilizzare strumenti informatici durante i servizi, in particolar modo per gli autisti durante la guida.

E' fatto obbligo di:

- indossare la divisa in tutti i servizi sanitari e non (come previsto dallo specifico regolamento);
- conservare con la massima cura la divisa;
- durante il servizio mantenere un comportamento di decoro e consono al ruolo che si rappresenta;
- durante il servizio esporre sempre il cartellino di riconoscimento;
- restituire la divisa in buono stato, lavata e piegata, in caso di dimissioni;
- a richiesta dell'utente rilasciare sempre almeno il proprio numero di matricola ed il nome dell'Associazione;
- gli autisti devono rispettare scrupolosamente il codice della strada.

ART. 21 – BENI DELL'ASSOCIAZIONE

Il Volontario è responsabile di tutti i beni di proprietà o in uso all'Associazione.

Qualsiasi danno arrecato con riconosciuto dolo o colpa grave dal Consiglio Direttivo (decisione appellabile come da statuto), dovrà essere risarcito.

ART. 22 - SEDE

I volontari presenti in sede devono:

- collaborare a mantenere l'ordine e la pulizia dei locali della sede;
- qualora la sede sia provvista di cucina e dormitorio rifare il letto se utilizzato e lavare immediatamente le stoviglie utilizzate per l'eventuale preparazione e consumo dei pasti.

E' tassativamente vietato:

- fumare all'interno dei locali della sede;
- consumare bevande alcoliche o superalcoliche (salvo deroga autorizzata dal Presidente in occasione di feste o cene) in sede;
- alloggiare nei locali della sede al di fuori dello svolgimento di servizi, salvo specifiche autorizzazioni.

E' in ogni caso richiesto a chiunque si trovi nei locali della sede, a qualsiasi titolo, un comportamento adeguato alle norme civili, di buona educazione e rispetto del prossimo

ART. 23 – DIVIETI PER GLI ESTRANEI

E' fatto divieto alle persone estranee all'Associazione frequentare i locali della stessa; eventuali visitatori dovranno essere accompagnati da Soci Volontari che si assumono la responsabilità del comportamento dell'ospite.

ART. 24 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Socio che non rispetti quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento può essere punito con:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione dal servizio;
- d) radiazione.

Ai provvedimenti potrà essere dato corso sulla base di una denuncia motivata, circostanziata e sottoscritta, indirizzata al C.D. che provvederà, qualora ne ravvisi la necessità, a convocare una apposita seduta o mettere all' O.d.G. del primo consiglio utile la valutazione del caso convocando i 3 rappresentanti dei volontari.

Il Consiglio Direttivo esteso si riunisce, tranne che per casi di grave impedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, dandone comunicazione alle parti interessate con raccomandata A.R.

In nessun caso possono essere valutate segnalazioni o presi provvedimenti relativi ad eventi accaduti da più di 90 giorni.

Il Consiglio Direttivo esteso, sentite le parti, valuta ogni elemento utile a risolvere le questioni e redige apposito verbale.

Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Entro 15 gg dalla delibera, il C.D. Comunicare/pubblicare l'eventuale provvedimento proposto dalla Commissione e comunicare agli interessati la sanzione applicata.

In caso di evidente conflitto di interesse interno tra il caso/evento in valutazione ed uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo esteso, detti componenti non prenderanno parte alla delibera.

Le ammonizioni dovranno essere fatte in forma privata. La sospensione dal servizio e la radiazione dovranno essere pubblicate in bacheca e verranno archiviate nel dossier personale di ogni Volontario.

Il Volontario sottoposto a radiazione, ha diritto a far valere le proprie difese davanti all'organo dei Probiviri come previsto dallo Statuto.

ART. 25 – ASSEMBLEA DEI SOCI VOLONTARI

I Volontari si riuniscono in assemblea nei tempi e nei modi stabiliti dai Rappresentanti dei Volontari.

Di ciascuna assemblea dei volontari verrà redatto ordine del giorno, affisso all'albo o comunicato per mezzo telematico, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea, e verbale da consegnare al Consiglio Direttivo e da esporre in bacheca.

ART. 26 – RAPPRESENTANTI DEI VOLONTARI

L'assemblea dei Volontari elegge fra i suoi componenti tre Rappresentanti, volontari in regola con le ore di servizio, che hanno il compito di gestire in collaborazione al Responsabile volontari, le attività del personale volontario informandolo su eventuali attività, carenze o problemi.

I tre rappresentanti rimangono in carica **tre anni**.

Qualora nelle riunioni del C.D. si affrontino degli argomenti che interessano direttamente il corpo Volontari, i Rappresentanti dei Volontari possono presenziare, se convocati, a titolo consultivo e quindi senza diritto di voto.

In caso di dimissioni di uno o più Rappresentanti, prima della scadenza del mandato, subentra il primo dei non eletti che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato.

I Rappresentanti possono essere rieletti.

ART. 28 - GEMELLAGGI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

E' consentito a soccorritori di altri enti prestare servizio presso la nostra associazione per brevi periodi di tempo (volontariato vacanze) come soccorritori avanzati solo dopo parere positivo del Direttore Sanitario. Alle persone in servizio viene garantita l'adeguata copertura assicurativa e il pasto durante l'orario di servizio. L'Associazione non è obbligata ad offrire alloggio a tali persone. Ai soccorritori esterni che intendono prestare servizio presso l'Associazione è richiesto il possesso del certificato di soccorritore e almeno la certificazione BLS-D. Nel caso di un eccessivo numero di richieste per lo stesso periodo, si terrà conto della data di presentazione delle stesse. Il numero massimo di volontari per ogni singolo periodo è stabilito dal Presidente dell'Associazione con apposita delibera.

Riferimenti richiamati:

- Statuto Croce Bianca Trento
- Regolamenti specifici di area che sono complementari al presente documento